



LA CIRCOLAZIONE DEGLI "HOVERBOARD"

La circolazione degli "hoverboard" (acceleratori di velocità elettrici a due ruote autobilanciate parallele con pedana senza manubrio) è vietata dal Codice della Strada sia sulle **carreggiate** (parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine) che sui **marciapiedi** (parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni).

Il comma 8, dell'art. 190 CdS, prescrive che "La circolazione mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata della strada" (eventuali violazioni sono sanzionate, ai sensi del comma 10, dell'art. 190 CdS, con € 25,00 - pagamento entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione € 17,50).

A tal fine, gli "hoverboard" possono circolare esclusivamente in aree appositamente dedicate, nonché in quelle private; mentre, secondo il Codice della Strada, per esclusione, parrebbe che sulle banchine sia ammessa la loro circolazione (Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati).

Il Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma con circolare n. 300/A/1/46049/104/5 ha precisato che ai sensi del disposto del D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE i **veicoli a motore a due o tre ruote** aventi una velocità massima - per costruzione - **superiore a 6 km/h** e che non

siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i **ciclomotori** o tra i **motoveicoli** (l'articolo 46 del Codice della Strada definisce i veicoli come tutte le macchine di qualsiasi specie che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade; inoltre non rientrano in questa definizione quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, che devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento di particolari limiti di cui: - lunghezza massima **1,10 m**; - larghezza massima **0,50 m**; - altezza massima **1,35 m**; - sedile monoposto; massa in ordine di marcia **40 kg**; - potenza massima del motore **1 kw**; - **velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore** - Nota: per prescrizioni specifiche vedasi l'art. 196 Regolamento CdS).

Tenuto conto che la velocità degli "hoverboard" può oscillare da pochi km/h a un massimo di 24 km/h (per i modelli più complessi), il mancato rispetto delle limitazioni di cui all'art. 46 CdS, con particolare riferimento alla velocità massima, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 97 CdS (formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori) e 93 CdS (formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) che dovranno essere coniugate con le prescrizioni riconducibili all'assicurazione obbligatoria RCA (vedasi art. 193 CdS), all'utilizzo del casco protettivo (vedasi art. 171 C.d.S.), alla titolarità della patente di guida (vedasi art. 116 C.d.S.), ecc..

UFFICIO STUDI ASAPS